

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

FRANCESCA BONACCORSI

*«Chiedi e ti sarà dato»: l'unitarietà del danno
non patrimoniale dalla domanda alla liquidazione*

CEDAM

GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Giuffrè, 1996.

Sui danni da lite temeraria cfr. da ultimo, GRADI, *I danni processuali al vaglio della giurisprudenza*, in *Corr. merito*, 2006, 1263.

Favorevole alla risarcibilità ex art. 96 cod. proc. civ. del danno non patrimoniale ed in specie esistenziale: CHIARLONI, *L'attività giudiziaria*, nel *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di CENDON, Cedam, 2001, 2535; CHINDEMI, *Danno esistenziale da responsabilità aggravata*, in questa *Rivista*, 2005, II, 147; GIUSTI, *Il danno esistenziale alla prova della responsabilità per i danni processuali*, in *La resp. civ.*, 2005, 630 ss.; MASONI, *Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 96 c.p.c. tra danno esistenziale e «giusto processo»*, in *Giur. merito*, 2007, 1611.

In senso critico, VANACORE, *Lite temeraria: il «canto del cigno» dell'art. 385, 4 co., c.p.c. e la nuova responsabilità aggravata*, in *La resp. civ.*, 2009, 969; BREDA, 996.

In generale, sui pronunciamenti delle sez. un. della Cassazione del 2008 valgano per tutte le osservazioni di PONZANELLI, *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto) – Qualche osservazione sul nuovo statuto del danno alla persona*, in *Giur. it.*, 2009, 4, e BUSNELLI, *Le sezioni unite e il danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 97.

Sui tentativi giurisprudenziali di facilitare l'onere

della prova ed ampliare il novero dei danni risarcibili cfr. anche le osservazioni di FINOCCHIARO, *La funzione punitiva del danno esistenziale da lite temeraria*, in *Giur. it.*, 2006, 2127.

2. LA NOVELLA DEL 2009: QUALI CAMBIAMENTI NELLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA? Sull'autonomia della figura delineata dal comma 3° dell'art. 96 cod. proc. civ. e sul suo configurarsi come sanzione MONEGAT, *Il nuovo processo civile*, in *Immobili e proprietà*, 2009, 516.

Cfr. anche FINOCCHIARO, *Una corposa serie di modifiche per contrastare gli abusi del processo*, in *Guida al dir.-Dossier* on line, giugno-luglio 2009, 7, secondo cui questa tipologia di provvedimenti possono essere considerate delle specie di «pene private», irrogate dal giudice a favore della parte che ha subito direttamente gli effetti pregiudizievoli dell'abuso del processo. Rimane, invece, entro la prospettiva aquiliana, VANACORE, 969. Per un primo commento alla norma si veda anche PELLEGRINI, *Verso la semplificazione e l'accelerazione del processo civile: la l. n. 69/2009*, in *Corr. merito*, 2009, 825, che lascia aperta l'alternativa tra una ricostruzione in termini di sanzione processuale ed un'altra in termini di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (che si aggiungerebbe al danno patrimoniale, risarcibile ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.).

ROSANNA BREDA

I

- CASS. CIV., III sez., 13.10.2009, n. 21680
Cassa App. Napoli, 28.5.2004

PROCEDIMENTO CIVILE - CAUSA PETENDI - ERRATA DEDUZIONE - POSSIBILITÀ DI QUALIFICAZIONE CORRETTA DEL DANNO AD OPERA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ (cod. proc. civ., art. 122) (a)

DANNI CIVILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO «DI TUTTI I DANNI, MATERIALI E MORALI» - INCLUSIONE DEL DANNO BIOLOGICO - SUSSISTENZA (cod. civ., art. 2059) (b)

(a) Anche un'errata deduzione di una causa petendi non preclude al giudice la corretta qualificazione del danno e la sua liquidazione, *iuxta alligata et probata*.

(massima non ufficiale)

(b) In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente la richiesta volta al risarcimento del danno biologico, anche quando non contenga alcuna precisazione in tal senso, in quanto tale danno non richiede una specifica e autonoma richiesta.

(massima non ufficiale)

II

TRIB. ROMA, sez. Ostia, 22.10.2009

DANNI CIVILI - DANNO NON PATRIMONIALE - QUANTIFICAZIONE E PERSONALIZZAZIONE - DANNO BIOLOGICO - INTEGRAZIONE CON LE VOCI DEL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE - AMMISSIBILITÀ (art. 2059 cod. civ.) (a)

DANNI CIVILI - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - RICORSO AL CRITERIO TABELLARE - INTEGRAZIONE CON LE VOCI DEL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE - NECESSITÀ (d. legis. 7.9.2005, n. 209, artt. 138 e 139) (b)

(a) Nell'individuazione, quantificazione e personalizzazione dell'unica categoria di danno non patrimoniale il giudice dovrà, se del caso, incrementare la voce base del danno biologico con altre voci che ritenga pertinenti al caso, come quella indicata, in senso descrittivo, del c.d. danno morale e come l'altra, egualmente indicata in senso descrittivo, del c.d. danno esistenziale.

(b) Le tabelle attualmente in uso nei tribunali non risarciscono né il danno morale né il c.d. danno esistenziale, nell'accezione esposta. E pertanto tali voci di danno, non altrimenti risarcite, devono essere prese in esame se non si intende sottrarre alla vittima una parte rilevante del giusto ristoro.

dal testo:

I

Il fatto. (*Omissis*)

I motivi. Con il primo motivo la ricorrente P. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sin dall'atto di citazione la P. aveva precisato di voler richiedere tutti i danni e dunque anche il danno psichico derivato dal-

l'intervento chirurgico. Alla udienza del 28 novembre 1995, la attrice aveva insistito nella propria richiesta di tutti i danni non patrimoniali, specificando di richiedere il danno sociale, il danno *ex* lavorativo il danno estetico ed il danno in rapporto alla vita di relazione. Nella comparsa collegiale del 23 settembre 1996, la P. aveva espressamente richiesto anche di quantificare i danni non patrimoniali, in rapporto alla vita sociale, sia sotto l'aspetto lavorativo che extralavorativo, che riflettono anche il fattore psicologico. Il danno biologico comprende appunto anche il danno psichico, il danno alla sfera sessuale, il danno da capacità lavorativa generica e gli altri impedimenti alla vita sociale. Infine, con la comparsa conclusoria del 13 maggio 1999, la P. aveva nuovamente richiesto il risarcimento del danno psichico, richiamando espressamente tutte le proprie richieste e difese.

Doveva pertanto concludersi che il giudice di primo grado aveva pronunciato entro i limiti della domanda, riconoscendo alla attrice il risarcimento del (solo) danno psichico.

Con il secondo motivo si deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte territoriale era incorsa nel vizio denunciato, giungendo – immotivatamente – alla conclusione che in tutte le richieste formulate dalla P. non vi era traccia di una domanda di risarcimento del danno psichico. In tal modo i giudici di appello non avevano individuato un punto decisivo della controversia, ossia che nelle richieste della P. era senza dubbio ricompreso anche il danno psichico. Rileva la ricorrente che il maggior danno arrecato dall'intervento di discectomia discendeva non dalla imperizia del medico chirurgo, ma “prevalentemente da negligenza e imprudenza nei confronti della integrità di un essere umano, rovinato nella sua parte più nobile: la psiche”.

Osserva il Collegio: i due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro. Essi sono fondati nei limiti di seguito specificati.

Oggetto dei motivi di ricorso è esclusivamente la richiesta di risarcimento del danno biologico di tipo psichico.

La stessa ricorrente, precisa, del resto, a pagg. 11 e 12 del ricorso, che unico oggetto dei motivi di ricorso è il danno biologico di tipo psichico, essendo oramai coperto da giudicato il rigetto di tutte le altre domande di danno diverse dal danno psichico (come ha rilevato la Corte d'Appello a pagina 8 della sentenza impugnata). La P. non ha formulato censure in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale, contenuta nella sentenza impugnata. Pertanto, una eventuale condanna della Università degli Studi di (Omissis) e del prof. D., nel caso di accoglimento del ricorso della P. (e di integrale rigetto dell'appello principale della Assicurazioni Generali e incidentale del D. da parte del giudice di rinvio) dovrebbe in ogni caso essere contenuta nei limiti della condanna già stabilita dal giudice di primo grado.

Così delimitato l'ambito delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, va rilevato che i giudici di appello hanno ritenuto affetta da vizio di ultrapetizione la condanna al risarcimento del solo danno psichico, da parte del giudice di primo grado.

La Corte territoriale è giunta a tale conclusione, dopo aver precisato che nelle richieste della originaria attrice non vi era alcuna traccia di una domanda di risarcimento del danno psichico. Questa Corte non condivide una interpretazione riduttiva di una domanda, proposta originariamente, come comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, e seguita da conclusioni specifiche delle varie componenti, anche in sede di resistenza in appello alle richieste riduttive delle parti appellanti.

In questo senso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la unicità del fatto illecito plurioffensivo le cui conseguenze devono essere valutate e considerate in ogni loro aspetto. Con la conseguenza che anche una errata deduzione di una *causa petendi* non preclude al giudice la corretta qualificazione del danno e la sua liquidazione, *iuxta alligata et probata* (Cass. S.U. 26972, 26973, 26974, 26975 del novembre 2008). Il principio di diritto che si afferma è il seguente: "in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, proposta dal danneggiato

nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente la richiesta volta al risarcimento del danno biologico, anche quando non contenga alcuna precisazione in tal senso, in quanto tale danno non richiede una specifica e autonoma richiesta". "In caso di illecito da circolazione con lesioni dalle quali derivino postumi di inabilità permanente, la parte danneggiata può proporre le pretese risarcitorie per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, senza che sia necessario indicare il *nomen* della voce di danno, secondo le decisioni giurisprudenziali esistenti, posto che si tratta di danni ingiusti in relazione ai quali i danneggiati hanno l'onere della prova del fatto storico plurioffensivo e del danno ingiusto, lasciando poi al giudice di valutare la consistenza del danno secondo il principio del risarcimento integrale del danno reale, *iuxta alligata et probata*. Il giudice che ometta di pronunciare sulle richieste risarcitorie precisate, tenendo conto anche del diritto giurisprudenziale vivente, lede sia il principio processuale di pronunciare sulla base della domanda contenente le pretese del ristoro integrale, sia il principio sostanziale del diritto al ristoro del danno, per tutte le voci risarcibili" (cfr. Cass. 28 novembre 2007 n. 24745).

Tanto premesso, va sottolineato che l'atto di citazione del 24 gennaio 1989 si concludeva con la richiesta di condanna del prof. D. e della Università degli Studi di (Omissis) «al risarcimento dei danni tutti, che saranno quantificati in corso di causa, in favore di essa P.A., per invalidità permanente subita, e quindi per tutte le consequenziali limitazioni».

In corso di causa la attrice aveva precisato le domande di risarcimento. Il Tribunale – dopo aver precisato che le gravi patologie permanenti insorte dopo l'intervento (paraparesi) non potevano essere ritenute conseguenza dell'intervento stesso – ha rilevato tuttavia che «una migliore preparazione dell'intervento avrebbe potuto migliorare la prognosi o, sconsigliare, in alternativa, l'esecuzione dell'intervento stesso» ed ha concluso che l'evento lesivo consisteva «nel danno biologico di tipo psichico subito dalla attrice quale risulta dalle risultanze istruttorie». Il comportamento non collaborativo della P., dimostrato nel corso delle operazioni di consulenza tecnica di

ufficio, è stato spiegato dal primo giudice con la considerazione che “questo comportamento è sintomo di una patologia psichica determinata dal trauma derivante dall’esito, inspiegabilmente – per la paziente – negativo dell’intervento chirurgico e va pertanto risarcito all’attrice».

I motivi meritano pertanto accoglimento nei limiti del principio come sopra enunciato.

La sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio. (*Omissis*)

[DI NANNI *Presidente* – FILADORO *Estensore* – GOLIA *P.M.* (concl. conf.). – P.A. (avv. Oliverio) – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. gen. Stato) – Assicurazioni Generali s.p.a. (avv. ti Santucci ed Errico) – D.F.]

II

Il fatto. (*Omissis*)

I motivi. Prima di entrare nello specifico della valutazione di quanto spetti in termini risarcitori al danneggiato, occorre svolgere alcune considerazioni che costituiscono al tempo stesso premessa e fondamento della decisione.

Si è ritenuto, per molto tempo ed anche da parte di chi scrive, che ove il danno alla integrità psico-fisica della persona, di natura non patrimoniale, avesse comportato, delle sofferenze causate dalla lesione, costituente reato, accertata o meno penalmente, si fosse in presenza di un danno soggettivo transeunte, c.d. danno morale che meritava, ove allegato ed accertato, anche in forza di presunzioni, un risarcimento autonomo e distinto rispetto a quello derivante dalla menomazione della integrità psico-fisica obiettivabile come tale e quindi accertabile mediante consulenza medico legale (c.d. danno biologico).

Inoltre si riteneva che in presenza di una stabile apprezzabile e significativa alterazione e modificazione, non voluta ma derivata dal danno-evento, delle abitudini di vita del danneggiato, con impossibilità o maggiore difficoltà a

svolgere tutta quella serie di possibili attività (da allegare e provare, nei limiti del ragionevole, ed anche attraverso presunzioni) nelle quali si realizza la vita di ogni persona, ed in concreto si realizzava prima dell’evento quella del danneggiato, secondo i suoi gusti, inclinazioni, capacità, età, sesso, condizioni sociali, culturali, economiche etc. potesse nascere in capo al danneggiato, a prescindere che il fatto costituisse o meno reato, il diritto ad un ulteriore risarcimento, ove questo fosse riconosciuto espressamente dalla legge ovvero, altrimenti, ove la lesione avesse riguardato ed inciso una posizione soggettiva costituzionalmente rilevante (c.d. danno esistenziale).

Tali principi vanno riesaminati alla luce della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972, e della giurisprudenza conforme che vi ha aderito (*Omissis*).

Invero la Corte stressa l’usuale accezione di danno esistenziale richiamando esempi di riconoscimenti di tale danno, da parte di giudici di merito (in particolare, di Pace), in casi bizzarri e singolari (colpisce quello riferito della rottura del tacco di una scarpa da donna!). In tale contesto risulta agevole e convincente il confronto con i diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione come gli unici, secondo le S.U., ad essere meritevoli, in caso di attacco e lesione, di ricevere tale tipo di tutela.

Ma in realtà vi sono molti eventi dannosi che pur in assenza di un reato vengono percepiti dal senso comune come gravi e ingiusti, come in effetti sono, di talché la mancanza, per essi, di qualsiasi forma di ristoro in sede giudiziale non trova un’altrettanto valida giustificazione (*Omissis*). Si vuol dire che a ben vedere pressoché tutta la vita dell’individuo, nelle sue più svariate componenti ed esplicazioni, è tutelata dalla Costituzione. Che individua e valorizza delle grandi voci (il lavoro, la proprietà, l’ambiente, la salute, la famiglia), all’interno delle quali vi sono miriadi di situazioni (non specificamente menzionate dalla suprema Carta) la cui rilevanza, ove incise da un evento dannoso, è miglior partito lasciare al Giudice di valutare, secondo i parametri che la stessa Corte giustamente indica, della serietà della incisione e della gravità del danno. In sintesi, pertanto, ad avviso di chi scrive, la recente sentenza della Cor-

te Suprema si presta pericolosamente ad una lettura che può affermare ed al tempo stesso negare la tutela di importanti diritti inviolabili della persona.

Va considerato che in termini di casistica la parte preponderante dei danni che si trattano nelle aule di giustizia riguarda la lesione della integrità fisica della persona. E per non allargare troppo il discorso, già così abbastanza complesso, a questo, nella presente sede, ci si attiene. In questo caso tutti i Tribunali d'Italia adottano delle tabelle (che entro il limite del 9% di invalidità permanente sono da qualche tempo anche previste dalla legge) per la quantificazione del danno biologico. Il quale, come è noto, rappresenta la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 138 e 139 Decr. Legisl. 7.9.2005 n. 209).

Le S.U., illustrato il nuovo concetto di danno morale sostengono che se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza non si può risarcire la sofferenza perché in questo caso si è rientrati nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Il concetto è oscuro.

La sofferenza può rimanere tale (come nella maggior parte dei casi) oppure può determinare delle vere e proprie patologie (es. la depressione). In questo secondo caso non c'è dubbio che si rientra nel danno biologico. Ed è quello che sembra volere dire la Cassazione (e così peraltro il discorso ha un senso; del tutto logico e condivisibile). Per contro, in tutti gli altri casi, dove c'è (soltanto) sofferenza, che sempre accompagna la lesione della integrità psico-fisica della persona, non si ritiene di dover interpretare la pronuncia delle S.U. (il dubitativo è d'obbligo vista la precisazione delle S.U. secondo cui deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale) nel senso che la Cassazione abbia inteso escludere il risarcimento di tale voce di danno non patrimoniale. Ed invero la Corte prescrive che il giudice dovrà, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata

personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. In ogni caso una diversa interpretazione non sarebbe accettabile. E ciò per la semplice ragione che la sofferenza non è mai stata risarcita dai Tribunali con le tabelle del danno biologico che infatti non la contengono.

In conclusione, laddove vi sia un reato, con una lesione alla persona ed una sofferenza che non abbia prodotto una patologia, il Giudice non deve limitarsi a riconoscere e quantificare il danno biologico secondo le tabelle in uso perché queste (come ad esempio espressamente si legge nella nota esplicativa di quelle romane del 2009) non prendono in considerazione né risarciscono la sofferenza in quanto tale. Opinare ed operare diversamente equivale a dire che la sofferenza (senza patologia seguente) non deve essere più risarcita. Il che è inaccettabile, perché, in assenza di nuove norme che lo prevedano, questo significherebbe un inspiegabile arretramento culturale, tale qual è non riconoscere e risarcire un danno, indiscutibile nell'*an*, non altrimenti risarcito (*Omissis*).

Dovrà quindi e per contro il Giudice personalizzare il danno non patrimoniale valutando se sussista ed in che misura patimento, sofferenza, patimento etc. incrementando il danno biologico. Una volta accertato che esiste, non si vede proprio perché non si possa adottare un criterio di aumento percentuale rispetto a quanto riconosciuto per il danno biologico. Come si è spiegato e risulta evidente da quanto fin qui esposto, non vi è nessuna duplicazione o ripetizione di risarcimenti, bensì ristoro di diverse voci del danno non patrimoniale subito dalla vittima. Una cosa è certa, anche sulla base degli assunti delle S.U., che nella pressoché totalità dei casi di danni alla persona in presenza di reato, non risarcire questa voce di danno significa attribuire al danneggiato un risarcimento incompleto perché il procedimento tabellare usuale di quantificazione del danno alla integrità psico-fisica della vittima non la comprende né la prevede.

Questa conclusione non è provvisoria ed allo stato degli atti; si vuol rispondere alla possibile

obiezione che per accordarsi con gli assunti delle S.U. sarebbe sufficiente rifare le tabelle apportandovi i correttivi in modo che contengano oltre al danno biologico (come adesso) anche il danno morale. Questa obiezione risulterebbe sbagliata. Mentre infatti si può tentare di tabellare (per comodità di uso ed omogeneità di trattamento di situazioni simili) quanto vale, in termini di perdita della integrità fisica, una menomazione alla persona, è impossibile tabellare il dolore, la sofferenza, il patimento dell'animo; trattandosi di conseguenze delle lesioni che possono assumere connotati, intensità, modalità e durate diverse, anche molto diverse, secondo le circostanze, le età, le diverse condizioni sociali, economiche e di vita, da persona a persona; e secondo le sensibilità e le condizioni psico-fisiche delle stesse. E, pertanto, il Giudice in tali casi, se riconoscerà tale voce di danno, ove provata nei modi possibili ed anche quindi mediante presunzioni, provvederà a risarcirla oltre quella parte di danno biologico presa in considerazione dalle tabelle, utilizzando la parola morale nella accezione indicata dalla Cassazione, vale a dire come descrittiva non di una categoria autonoma di danno, ma come voce dell'unica categoria del danno non patrimoniale in esame.

Quanto al danno esistenziale vale analogo discorso.

Anche qui il discorso delle S.U. suscita dubbi ed interrogativi. Si afferma che i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. L'assunto è accettabile solo se si vuole intendere che, come per il danno morale, occorre evitare automatismi risarcitori. Se invece vuole intendere che liquidato il danno tabellare non vi è altro da aggiungere, il discorso sarebbe riduttivo e non condivisibile. Le tabelle elaborate dai tribunali per il risarcimento del danno biologico non prevedono né contengono, pacificamente, il ristoro del danno morale, né tanto meno quello c.d. esistenziale. E la ragione è abbastanza ovvia valendo qui in misura molto maggiore le considerazioni

svolte in proposito per il danno morale. Mentre si può tabellare la lesione alla integrità psico-fisica menomata sia in termini di valore di punto per ogni singola patologia e sia in relazione alla corrispondente percentuale di invalidità, essendone per l'appunto prevista l'accertabilità medico-legale (e ciò per la elementare ragione che la rottura di un piatto tibiale è più o meno la stessa cosa per ogni essere umano di una determinata età), come si potrebbe tabellare il c.d. danno esistenziale? (*Omissis*) È evidente che qui si entra nel campo della prova specifica di cui è onerata la parte e nella valutazione del Giudice che nella individuazione, quantificazione e personalizzazione della unica categoria di danno non patrimoniale dovrà se del caso incrementare la voce base del danno biologico con altre voci che ritenga pertinenti al caso, come quella indicata in senso descrittivo, del c.d. danno morale e l'altro, egualmente indicata in senso descrittivo, del c.d. danno esistenziale. Alla luce delle suddette considerazioni è possibile confrontarsi con l'affermazione delle S.U. secondo cui i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione.

Occorre tenere distinte le questioni.

Nel danno biologico, che rappresenta la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (artt. 138 e 139 Decr. Legisl. 7.9.2005, n. 209), è ragionevole ed accettabile, proprio alla luce del testo normativo che ha codificato prassi giurisprudenziali, che siano ricompresi anche aspetti della lesione alla persona che si proiettano all'esterno. Come il c.d. danno estetico.

Ancor più, valga ricordare come i Giudici siano soliti richiedere al consulente tecnico di ufficio di prendere posizione sulla esistenza di un eventuale danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato con il che è confermato che con la liquidazione tabellare del danno biologico quello rimane fuori perché la ta-

bella risarcisce solo la proiezione della lesione personale sulla capacità di lavoro (generica) della vittima. Non diversamente anche il danno (generico) alla vita di relazione è ricompreso nella liquidazione tabellare, sempre che rimanga al di sotto di una soglia determinata di specificità e gravità che lo tragga fuori, imprimendogli autonomia, dalla liquidazione tabellare. Laddove ciò accada (come negli esempi *supra* esposti), e venga offerta e fornita adeguata prova, la lesione che abbia inciso, in modo grave e serio, su posizioni soggettive di rango costituzionale, merita ristoro. Che questo lo si faccia con la formula descrittiva del danno esistenziale ovvero con una personalizzazione in aumento della somma liquidata per il danno biologico, è solo questione di parole e pertanto di nessuna rilevanza; quello che invece rileva ed è bene comprendere (e condividere) è che in questo caso non c'è duplicazione di risarcimento, e ciò in quanto il ristoro che offrono le tabelle non ristora tale voce di danno perché, per farlo, si dovrebbe prevedere un *tot* di risarcimento, astratto, preventivo e generale per tutti, applicabile, in presenza di un determinato grado di invalidità permanente, sia ai casi nel quale le conseguenze, le proiezioni esterne del danno siano in concreto limitate e riassorbibili (per motivi oggettivi, soggettivi o entrambi) e sia in quelli diversi dove le conseguenze alterino drammaticamente, cioè in peggio, il modo di vivere della vittima. Con la inevitabile conseguenza di dare troppo a qualcuno e troppo poco ad altri. Il discorso è meramente teorico perché, come detto, le attuali tabelle risarciscono solo il danno biologico in senso stretto. In tesi però si potrebbero predisporre, accettando questo rischio, tabelle diverse. Invero se si considera che tanto più elevate sono le percentuali di invalidità tanto più aumenta la probabilità che esistano proiezioni esterne della lesione molto gravi per la vittima, nulla vieterebbe di riscrivere, in *default*, le attuali tabelle in modo da ricompendervi il danno che per mera comodità descrittiva può essere indicato come esistenziale.

Ma allo stato la realtà è diversa. Le tabelle attualmente in uso nei tribunali non risarciscono (come *supra* dimostrato con l'icastico esempio del binomio danno alla capacità lavorativa generica e danno alla capacità lavorativa specifi-

ca) né il danno morale né il c.d. danno esistenziale, nella accezione esposta. E pertanto tali voci di danno, non altrimenti risarcite, devono essere prese in esame se non si intende sottrarre alla vittima una parte rilevante del giusto ristoro.

L'opinamento di chi scrive trova autorevole puntuale conforto in Cass. 12.12.2008, n. 29191 cit., secondo la quale in caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato (*Omissis*).

Il danno non patrimoniale subito dall'attore.

Premesso che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v'ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto al B. (a prescindere dall'esistenza o meno di querela) la voce di danno relativa alla sofferenza ed al patimento che ne sono derivati (descrittivamente danno morale); in questo caso veramente grave e significativo e consistito nelle sofferenze patite e sopportate al riguardo, e considerate tutte le particolarità della fattispecie, ed in particolare il patimento, la preoccupazione, lo *stress* dovuto alla sottoposizione a cure e ad interventi e le sofferenze lunghe e non risolte derivanti dal sinistro. Il sistema seguito per la valutazione del danno biologico muove dal valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell'ambito del Tribunale di Roma. Va però subito detto che l'eventuale assunto che le tabelle in questione possano vincolare in modo assoluto il Giudice non è condivisibile.

In primo luogo perché nessuna norma lo prevede ed in secondo luogo perché così opinando, nella massificazione dell'individuo che discende dall'inevitabile (specialmente a lungo andare) applicazione tralaticia, automatica e standardizzata di una prassi che – a causa della comodità di utilizzo che offre – rischia di diventare più forte e generalizzata di quanto in

realtà meriti, si rischia concretamente di perdere di vista la necessità di considerare ogni singolo caso ed in particolare la persona che vi è al centro con le sue caratteristiche e peculiarità e con l'importanza e la cura che è doverosa (*Omissis*).

All'attore spetta complessivamente la somma omnicomprensiva (vale a dire comprensiva di rivalutazione, interessi e decurtazione della somma già percepita dall'assicurazione del danneggiante nel settembre 2005 di € 20.000) alla data della sentenza di € 44.500,00= per i danni e le spese come di seguito accertati e valutati (*Omissis*).

Inoltre è giusto riconoscere all'attore un ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte dei danneggiati dell'equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione (*Omissis*).

Va sottolineato che pur non avendo l'attore fornito specifica prova circa tale danno da ritardato pagamento (che non è presunto), deve ritenere che la sua sussistenza possa essere ritenuta certa. Ed invero deve a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che l'attore se in possesso delle somme predette le avrebbe impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato per gli attori un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali. (*Omissis*)

[MORICONI G.Un.]

Nota di commento: «*Chiedi e ti sarà dato*»: *l'unitarietà del danno non patrimoniale dalla domanda alla liquidazione*»

I. Il caso

Nella prima delle due sentenze in commento la Corte di cassazione torna ad occuparsi del tema, assai delicato, della *formulazione della domanda*

giudiziale volta ad ottenere la riparazione di pregiudizi di natura non patrimoniale.

Il caso analizzato dalla Supr. Corte riguarda una richiesta di risarcimento dei danni subiti da una donna sottopostasi ad un intervento di discectomia. Il Collegio, nell'accogliere le doglianze della ricorrente, censura il ragionamento seguito dai giudici di appello i quali, ritenendo che nelle richieste dell'attrice non vi fosse alcuna traccia di una domanda di risarcimento del danno psichico, avevano ritenuto affetta da vizio di ultrapetizione la condanna al risarcimento del (solo) danno psichico effettuata dal giudice di primo grado.

La pronuncia in commento appare interessante proprio sotto tale profilo: la Supr. Corte, riaffermando il principio dell'unicità del fatto illecito plurioffensivo, precisa, infatti, che anche una errata deduzione della *causa petendi* non preclude al giudice la corretta qualificazione del danno e la sua liquidazione.

Nella seconda pronuncia, invece, il giudice coglie l'occasione per effettuare un'ampia ricognizione circa lo «stato dell'arte» in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. I punti che meriterebbero un'attenta analisi sono, per il vero, molteplici. In questa sede, però, preme analizzare un particolare aspetto affrontato dal giudice romano, relativo al *modo in cui debba interpretarsi, in sede di liquidazione del danno, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale* espresso dalle sentenze dell'11.11.2008.

II. Le questioni

1. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA DOMANDA GIUDIZIALE. Come già anticipato, nella prima delle due pronunce in commento la Supr. Corte torna ad analizzare la problematica dell'unitarietà del danno non patrimoniale per affermare che il risarcimento di questo tipo di pregiudizio deve essere sempre concesso, nella sua integrità e complessità, a prescindere da una eventuale limitazione della domanda giudiziale al risarcimento ad uno soltanto dei sotto-tipi di pregiudizi di natura non patrimoniale.

In particolare, la Corte di cassazione – nell'enucleare il proprio principio di diritto – ritiene che, per non cadere in un'interpretazione riduttiva della domanda giudiziale, una generica richiesta di risarcimento di tutti i danni «materiali e morali» comprenda, implicitamente ma necessariamente, la richiesta di risarcimento integrale del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti.

La conclusione cui giunge la Supr. Corte appare alquanto oscura.

È, infatti, ovvio che se il danno non patrimoniale

è (e deve essere considerato come) un pregiudizio unico ed unitario, la domanda giudiziale necessaria per ottenere la sua riparazione potrà benissimo essere generica e rivolta al risarcimento di tutti i sotto-tipi di pregiudizi non patrimoniali. In tale richiesta sarà, infatti, ricompresa la volontà di ottenere il risarcimento di ogni tipologia di pregiudizio non patrimoniale, in qualunque forma questa si manifesti.

Adirittura, in quest'ottica, potrebbe essere sufficiente chiedere, nell'atto introduttivo del giudizio, il risarcimento di tutti i danni, senza precisare se patrimoniali o no. Anche in questo caso, infatti, la domanda, pur nella sua estrema genericità, consentirà al giudice di valutare l'esistenza di eventuali pregiudizi di natura non patrimoniale e di procedere alla loro liquidazione.

Se questo, dunque, era il principio che la Supr. Corte voleva affermare, *nulla quaestio*.

Sul punto si rendono, però, necessarie alcune osservazioni.

L'unitarietà del danno non patrimoniale – sancita con forza dalla Supr. Corte nelle sentenze dell'11.11.2008 e oggi ribadita, almeno in apparenza, nella pronuncia in commento – sembra incrinarsi nel momento in cui, nella sentenza, si afferma che «*anche una errata deduzione di una causa petendi non preclude al giudice la corretta qualificazione del danno e la sua liquidazione iuxta alligata et probata*».

L'affermazione può sembrare, infatti, contraddittoria.

Ed invero, se il danno non patrimoniale è (e deve essere) considerato quale categoria unica ed unitaria, non è corretto affermare, come fa la Cassazione nella sentenza in commento, che spetta al giudice *qualificare* il danno, e che la domanda di risarcimento di tutti i danni «*materiali e morali*» comprende necessariamente la richiesta volta al risarcimento del danno biologico.

Se la Cassazione avesse voluto effettivamente ribadire l'ontologica unitarietà del danno non patrimoniale e la sua non suddivisibilità in ulteriori sottocategorie di danno, sarebbe stato sufficiente affermare che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda perfetta e correttamente dedotta (la Supr. Corte parla, invece, apertamente di «*errata deduzione della causa petendi*»). D'altra parte, se non è proficuo ritagliare, all'interno della categoria del danno non patrimoniale, specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (così CASS., 31.5.2003, nn. 8817 e 8828, *infra*, sez. III), e se è solo a fini descrittivi che si impiega un nome, parlando di danno biologico (così CASS., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, *infra*, sez. III) non si capisce davvero perché la Supr. Corte continui a disquisire di danno biologico, netta-

mente differenziandolo dagli altri sotto-tipi di pregiudizio non patrimoniale (come, nel caso di specie, il pregiudizio morale).

Da quanto sembra emergere dal testo della sentenza, sin dall'atto di citazione l'attrice «*aveva precisato di voler richiedere tutti i danni*», specificando, poi, in udienza che la domanda era volta ad ottenere il risarcimento «*di tutti i danni non patrimoniali*». Se una tale richiesta è, ad avviso della Supr. Corte, «*errata*» e, quindi, mal posta, ciò significa che, implicitamente, secondo la Cassazione l'attrice avrebbe dovuto formulare meglio la propria istanza: ma in che modo? Forse nominando singolarmente tutte le varie voci (sotto voci? *sub*-tipologie di pregiudizio? *sub*-classificazioni interne?) di danno per le quali agiva? È evidente che, se la risposta a questa domanda dovesse essere positiva, la Cassazione avrebbe (nuovamente) smentito se stessa, ri-affermando l'esistenza di quelle classificazioni e partizioni di danno non patrimoniale che le sentenze gemelle del 2008 avevano cercato di eliminare dalla scena della responsabilità civile o, quantomeno, di relegare a mere nomenclature descrittive, prive di potere «*categorizzante*».

Si può, peraltro, ipotizzare che la precisazione contenuta nella sentenza in commento avesse un senso ed una portata differenti.

È, infatti, possibile supporre che la Supr. Corte abbia voluto affermare che la domanda di risarcimento del *solo danno morale* consenta comunque al giudice di pronunciarsi su ogni tipologia di pregiudizio di natura non patrimoniale. Il testo della sentenza non è particolarmente chiaro sul punto: dapprima si ricorda che l'attrice aveva richiesto il risarcimento del «*danno psichico*», poi si precisa che l'attrice «*aveva espressamente richiesto anche di quantificare i danni non patrimoniali, in rapporto alla vita sociale, sia sotto l'aspetto lavorativo che extralavorativo, che riflettono anche il fattore psicologico*» e che «*il danno biologico comprende appunto anche il danno psichico, il danno alla sfera sessuale, il danno da capacità lavorativa generica e gli altri impedimenti alla vita sociale*»; successivamente si ricorda, ancora, che «*oggetto dei motivi di ricorso è esclusivamente la richiesta di risarcimento del danno biologico di tipo psichico*, poi si afferma che la domanda originariamente posta dall'attrice era «*comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali*»; infine – come già anticipato – si enuclea il principio di diritto con riferimento ad una «*domanda di risarcimento di tutti i danni, materiali e morali*». Ciononostante, appare logico riferirsi a quanto contenuto nel principio di diritto espresso nella sentenza in commento – ove si fa proprio riferimento ai *soli pregiudizi* (materiali e *morali*) – per effettuare questa ulteriore ipotesi.

Ebbene, anche in questo secondo caso, il risultato cui giunge la Supr. Corte non appare accettabile.

Se la domanda giudiziale è volta a richiedere la riparazione di una specifica sotto-voce di pregiudizio non patrimoniale (quale potrebbe essere il danno morale), è evidente che chi l'ha posta intendeva chiedere solo il risarcimento di questo tipo di pregiudizio, ed il giudice potrà pronunciarsi soltanto su questa tipologia di danno.

Se è vero che «*nel più ci sta il meno*», e che quindi una domanda generica comprende sicuramente in sé il riferimento ad ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale, non può essere altrettanto vero il contrario, dato che una precisa individuazione di un singolo sotto-tipo di pregiudizio non patrimoniale non può non implicare la volontà di ottenere la riparazione di quel (solo) pregiudizio.

Diversamente opinando, si rischia di fornire un pratico *alibi* a quanti, dopo avere (questa volta sì, erroneamente) limitato la propria domanda giudiziale al risarcimento di un sotto-tipo soltanto di pregiudizio non patrimoniale, tentino poi, appellandosi al principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza in commento, di estendere la propria richiesta ad ulteriori sotto-tipi di pregiudizio non patrimoniale ai quali prima non avevano nemmeno fatto riferimento. In quest'ipotesi, il pericolo, assai concreto, è quello di veder sovvertito, sul piano strettamente sostanziale, il principio, di natura tipicamente processuale, delle preclusioni in tema di formulazione di nuove domande e modifica di quelle già espresse.

2. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA LIQUIDAZIONE. Nella seconda pronuncia in esame si analizza, invece, la fase finale della liquidazione del danno.

Il Tribunale rifiuta radicalmente l'idea che la sofferenza (dal giudice qualificata *sub specie* di danno morale) connessa al danno biologico possa essere risarcita unitamente ad esso, facendo ricorso alle tabelle attualmente in uso presso i Tribunali ed al meccanismo della eventuale personalizzazione del danno. Tale interpretazione non sarebbe accettabile, ad avviso del giudice, perché «*la sofferenza non è mai stata risarcita dai Tribunali con le tabelle del danno biologico che infatti non la contengono*».

Un discorso sostanzialmente analogo – eccezion fatta per una sfumatura che subito sarà analizzata – viene svolto per il risarcimento di quel sotto-tipo di pregiudizio non patrimoniale qualificato, in sentenza, *sub specie* di danno esistenziale.

La motivazione adottata dal Tribunale romano appare quantomeno lapalissiana.

Il fatto che la sofferenza morale ed i pregiudizi che il Tribunale qualifica come esistenziali siano

sempre stati risarciti separatamente dal danno biologico, con autonome nomenclature (danno morale, danno esistenziale) ed autonomi criteri di liquidazione, non significa affatto che, almeno da oggi, non sia possibile effettuare una liquidazione unitaria dei pregiudizi di natura non patrimoniale.

Se il giudice intendeva richiamarsi ad una sorta di non codificata vincolatività latente del precedente giurisprudenziale (di Cassazione? delle Corti di merito?), è comunque evidente che, nell'ordinamento italiano, il principio dello *stare decisis* non ha certo la stessa valenza che ha negli ordinamenti di *common law*. In ogni caso, i *revirement* giurisprudenziali sono così definiti proprio perché, sulla loro scorta, è possibile mutare anche drasticamente l'indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza maggioritaria fino a quel momento.

La motivazione non appare, poi, neppure corretta.

Come è noto, il danno biologico viene definito, ai sensi del d. legis. 7.9.2005, n. 209, artt. 138 e 139 (*Codice delle assicurazioni private*), come una «*lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito*». È, quindi, evidente che tutti i pregiudizi di natura morale-relazionale-esistenziale strettamente connessi con il danno biologico debbano essere necessariamente valutati e liquidati unitamente a quest'ultimo. Il che non costituisce certo un «*inspiegabile arretramento culturale*», come invece ritiene il Tribunale romano, bensì una semplice «*dichiarazione di guerra*» alle duplicazioni delle voci di danno ed ai risarcimenti privi di *ratio* giustificatrice.

Per la verità, con riguardo al solo sotto-tipo di pregiudizio che, in sentenza, viene definito come danno esistenziale, il giudice effettua una piccola precisazione, affermando che, in certi casi, è ragionevole pensare che nel danno biologico – e quindi nella sua liquidazione – «*siano ricompresi anche aspetti della lesione alla persona che si proiettano all'esterno*». Tuttavia, prosegue il giudice, in molte altre ipotesi il danno in questione assume una propria specificità e merita un autonomo ed adeguato ristoro. Il giudice sembra, quindi, aver scorto la connessione che lega tra loro i vari sotto-tipi di pregiudizio non patrimoniale: tuttavia, non riesce a coglierne l'intima essenza nel momento in cui non sviluppa il percorso logico intrapreso e, soprattutto, omette di applicarlo alla situazione (del tutto analoga) nella quale il danno biologico sia strettamente collegato ad un pregiudizio di carattere morale.

Le carenze, appena descritte, riscontrate nel ragionamento del giudice romano spiegano i loro effetti in sede di *liquidazione* del danno.

Il pregiudizio di natura morale viene, infatti, liquidato in 15.600 Euro, ma dal testo della sentenza non si riesce a comprendere se il danno sia stato considerato *in re ipsa* in quanto discendente da un reato – in questo senso sembrerebbe deporre il passo della motivazione ove si legge che «*premessò che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v'ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto (...) la voce di danno relativa alla sofferenza ed al patimento che ne sono derivati (descrittivamente danno morale)*» – o se sia stato, invece, presunto.

Essendo ormai pacifica la non configurabilità del danno morale *in re ipsa* in presenza di un reato, e dovendosi, quindi, necessariamente propendere per la seconda delle ipotesi enucleate, occorre rilevare che, per quanto è dato comprendere dal testo della pronuncia in commento, non sembra che l'attrice abbia fornito in giudizio la prova delle sofferenze patite. Ed invero, nella motivazione del giudice romano è contenuto soltanto un generico riferimento al «*patimento, [al]la preoccupazione, [al]lo stress dovuto alla sottoposizione a cure e ad interventi e [al]le sofferenze lunghe e non risolte derivanti dal sinistro*», ma non è dato comprendere se tali pregiudizi siano stati effettivamente allegati e documentati dall'attrice o se, come appare più probabile, sia stato il giudice a dedurli ed a presumerli esistenti in base alle «*particolarità della fattispecie*». Quest'ultima conclusione sembra confortata dalla lettura del passo della sentenza relativo alla liquidazione del danno patrimoniale da ritardato pagamento. Qui il giudice, dopo aver premesso che il danno da ritardato pagamento «*non è presunto*», afferma che «*pur non avendo l'attore fornito specifica prova circa tale danno (...), deve ritenere che la sua sussistenza possa essere ritenuta certa. Ed invero deve a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che l'attore se in possesso delle somme predette le avrebbe impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole (...) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato per gli attori un guadagno (che è invece mancato)*».

In entrambe le ipotesi (pregiudizio morale e danno da ritardato pagamento) sembra proprio che il danno sia stato presunto non sulla base di circostanze gravi, precise e concordati, bensì sulla scorta di mere deduzioni basate su un genericissimo ma inconsistente *id quod plerumque accidit*, il cui uso sin troppo disinvolto conduce spesso a presumere l'esistenza di pregiudizi che, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., non potrebbero mai essere ritenuti tali.

III. I precedenti

1. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA DOMANDA GIUDIZIALE. Sulle problematiche connesse alla proposizione della domanda giudiziale di risarcimento del danno non patrimoniale si vedano CASS., 12.6.2006, n. 13546, in *Danno e resp.*, 2006, 843; TRIB. NOVARA, 20.7.2006, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; CASS., 19.1.2007, n. 1203, in *Danno e resp.*, 2007, 589; CASS., 6.2.2007, n. 2546, *ibidem*, 589; CASS., 8.6.2007, n. 13391, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; TRIB. MODENA, 8.8.2007, in *La resp. civ.*, 2007, 1048; CASS., 30.10.2007, n. 22884, in *Giur. it.*, 2008, 847; APP. BOLOGNA, 24.1.2008, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; CASS., 12.2.2008, n. 3284, *ibidem*; TRIB. BARI, 24.10.2008, *ibidem*; APP. POTENZA, 16.6.2009, *ibidem*; APP. REGGIO CALABRIA, 19.11.2009, in *www.altalex.com*.

2. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA LIQUIDAZIONE. Sul problema dell'unitarietà del danno non patrimoniale in sede di liquidazione del danno si vedano, solo per citare alcune tra le pronunce più recenti e significative, CASS., 31.5.2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e resp.*, 2003, 816; in *Foro it.*, 2003, I, 2272; in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 691; in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 385; CASS., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Danno e resp.*, 2009, 19; CASS., 12.12.2008, n. 29191, *ibidem*, 216; CASS., 11.2.2009, n. 3359, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; TRIB. CASSINO, 5.2.2009, *ibidem*; TRIB. MILANO, 19.2.2009, in *La resp. civ.*, 2009, 475; CASS., 2.4.2009, n. 7999, *ibidem*, 568; TRIB. MILANO, 6.5.2009, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; CASS., 13.5.2009, n. 11048, in *www.altalex.com*; CASS., 20.5.2009, n. 11701, *ibidem*; TRIB. PIACENZA, 4.6.2009, *ibidem*; CASS., 11.6.2009, n. 13530, *ibidem*; TRIB. MONTEPULCIANO, 19.6.2009, *ibidem*; CASS., 15.7.2009, n. 16448, *ibidem*; TRIB. PALERMO, 3.6.2009, *ibidem*; TRIB. ROMA, 23.9.2009, *ibidem*; TRIB. BOLOGNA, sez. lav., 15.9.2009, *ibidem*; GIUD. PACE TORINO, 30.11.2009, *ibidem*.

IV. La dottrina

1. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA DOMANDA GIUDIZIALE. Sulle problematiche connesse alla nuova nomenclatura dei pregiudizi di natura non patrimoniale si vedano DI MARZIO, *A momentary lapse of reason*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2009, 173 ss.; GNANI, *Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite: appunti per il giudice*, *ivi*, 224; ROSSETTI, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale*, *ivi*, 403.

2. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA LIQUIDAZIONE. Sulle problematiche connesse alla nuova concezione unitaria del danno non patrimoniale in sede di liquidazione si vedano Ponzanelli, *Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2009, 768; Navarretta, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 63; Poletti, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*, *ibidem*, 76; Chindemi, *Danno morale e danno biologico: autonomia delle voci di danno anche dopo le S.U. del novembre 2008*, in *www.altalex.com*; Fortunato, *Duplicazioni, automatismi e semplificazioni nella nuova sistematica del*

danno non patrimoniale, in *Danno e resp.*, 2009, 797; Procida Mirabelli di Lauro, *Chiaroscuri d'autunno*, in *AA.Vv.*, *Il danno non patrimoniale*, 362; Cendon, *Duplicazioni no, risarcimento integrale sì*, *ivi*, 129; Bonaccorsi, *«A volte ritornano»: il danno morale tra diritto vivente e diritto vigente*, in *Danno e resp.*, *Gli speciali*, 2009, 17; Bonaccorsi, *L'unitarietà del danno non patrimoniale nelle applicazioni giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 2009, II, 1209; Rossetti, *Le nuove tabelle dei tribunali di Roma e Milano*, in *Danno e resp.*, *Gli speciali*, 2009, 29; Spéra, *Ratio, criteri applicativi e lacune della nuova tabella milanese*, *ibidem*, 42.

FRANCESCA BONACCORSI

► CASS. CIV., III sez., 28.10.2009, n. 22807
Conferma App. Perugia, 5.10.2004

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO DA COSE IN CUSTODIA - CASO FORTUITO - CONDOTTA IMPREVISTA ED IMPREVEDIBILE DELLA VITTIMA - CONFIGURABILITÀ (cod. civ., art. 2051)

In tema di danno causato da cose in custodia, il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. può essere costituito anche dalla condotta, imprevista ed imprevedibile, della stessa vittima: nella specie annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode.

dal testo:

Il fatto. 1. – Con sentenza del 28 agosto 2001 il Tribunale di Terni condannava il Condominio (*Omissis*) al risarcimento del danno morale

in favore degli eredi di Fe.Gi., determinato in misura diversa tra gli eredi.

In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 27 marzo 1993, Fe.Gi. e S.P. convenivano in giudizio avanti a quel giudice il Condominio sopra indicato.

Assumevano gli attori di essere i genitori di F.M. deceduto il (*Omissis*) per annegamento mentre faceva un bagno nella piscina di proprietà e gestita dal Condominio, per cui del decesso avrebbe dovuto rispondere il Condominio stesso, eventualmente anche *ex art.* 2051 c.c.

Costitutosi, il Condominio contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicuratrici SIAD e Prudential.

Effettuate le chiamate in causa, si costituivano le compagnie, che ne eccepivano le nullità e svolgevano delle eccezioni sul merito della domanda di garanzia.

Con atto del 1° giugno 2000 si costituivano gli eredi di Fe.Gi., deceduto il di (*Omissis*), ovvero la moglie S.P. e le figlie F.G., F.T., e F.S., le quali ultime proponevano anche domanda di risarcimento in proprio per la morte del loro germano.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza sopra indicata.

2. – Avverso di essa appellava il Condominio.